



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Data 7/8/2013

N. 288

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI: ADEGUAMENTO ART. 2 DELLA LEGGE 7/8/1990, N. 241, COME MODIFICATO DAL D.L. 9/2/2012, N. 5 CONVERTITO NELLA LEGGE 35/2012 E PROCEDURE DI MOBILITA' ESTERNA.

L'anno **duemilatredici** il giorno **sette** del mese di **agosto** alle ore **9.30** nel Palazzo Municipale, convocata con le prescritte modalità, si è validamente riunita la Giunta Comunale composta da:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1) DE MARCHI Roberto | - Sindaco |
| 2) FRACCHIA Mario | - Vice Sindaco |
| 3) TUSEO Maurizio | - Assessore |
| 4) SARTORI Augusto | - Assessore |
| 5) FOIS Giuseppe | - Assessore |
| 6) BERNARDIN Andrea | - Assessore Esterno |
| 7) CORRADO Giovanni Michele | - Assessore Esterno |
| 8) RAGGI Giovanni Battista | - Assessore Esterno |

Risultano assenti i componenti di cui ai numeri: 7

Presiede il Sindaco **Roberto DE MARCHI**;

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Marco MORDACCI**.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco **Roberto DE MARCHI**;

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in calce trascritti;

Dopo esame e discussione;

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

l'approvazione dell'allegata proposta.



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)

SETTORE Segretario Generale
SERVIZIO Servizio Organizzazione e Personale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N° 317 del 02/08/2013

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE
SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
ADEGUAMENTO ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 7/8/1990, N. 241, COME
MODIFICATO DAL D.L. 9/2/2012, N. 5 CONV. NELLA L.35/2012 E
PROCEDURE DI MOBILITA' ESTERNA.**

Il Responsabile del Servizio
Dr. Marco Mordacci

Il Sindaco/Assessore proponente

Approvata con delibera N° 288 del 7/8/2013

Immediatamente eseguibile : SI

NO

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione G.C n. 183 del 7/6/2004, con la quale si è approvato il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi", e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che l'art. 2, commi da 9 a 9 quater della Legge 7/8/1990 n. 241, come modificati dall'art. 1, comma 1, del D.L. 9/2/2012 n° 5, convertito nella Legge 4/4/2012 n° 35, dispone che:

- la mancata o tardiva emanazione di un provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente;
- l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o, in mancanza, al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione;
- decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi a detto responsabile perché concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;
- il responsabile individuato, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo i procedimenti nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti;

VALUTATO che la norma:

- costituisce il fondamento per il superamento di una situazione di inerzia posta in essere da un soggetto titolare di poteri decisionali in ambito procedimentale prevedendo, per esplicita disposizione, che il potere sostitutivo si attesti al livello apicale;
- attribuisce la funzione sostitutiva agli organi tecnico-amministrativi, escludendo l'assegnazione del potere sostitutivo in capo ad un soggetto della sfera politica, così ribadendo la scelta dell'ordinamento giuridico in favore della separazione delle competenze tra sfera politica e sfera gestionale (con la previsione di individuazione del sostituto "*nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione*");

PRESO ATTO:

- che, per quanto attiene al tema in oggetto, la L. 6/11/2012 n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*":
 - impone a ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art 1, comma 9, lett d);
 - assicura la trasparenza dell'attività amministrativa imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione
 - impone a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedurali e di pubblicare i risultati del monitoraggio, di cui al comma 9 lett d), nel sito web istituzionale (art. 1, comma 28)
 - obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative alla stato della

procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30);

- che a seguito dell'emanazione, con atto della G.C. n. 189 del 5/6/2013, delle linee di indirizzo in materia di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1 della Legge 190/2012, il Segretario Generale è stato individuato quale responsabile in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità con decreto sindacale n. 24 del 10/6/2013;

CONSIDERATO quindi che lo scenario della recente normativa in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (L. 190/2012 citata), sul rafforzamento dei controlli interni ed esterni (L. 213 del 7/12/2012), nonché in materia di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs.39/2013), ha rafforzato il ruolo del Segretario Generale nella veste di garante del rispetto della legalità;

RITENUTO, per tutte le disposizioni sin qui ricordate e le considerazioni che se ne ricavano in ordine al soggetto maggiormente titolato alla sostituzione in caso di mancata conclusione dei procedimenti amministrativi entro i termini previsti, attribuire al Segretario Generale del Comune il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento, fatto salvo quanto sotto disposto;

RITENUTO pertanto, in ragione della struttura organizzativa dell'Ente, prevedere l'attuazione della normativa di che trattasi con le seguenti modalità:

- ove il procedimento debba essere concluso direttamente dal Dirigente, sarà il Segretario Generale a procedere in sua sostituzione, in caso di inadempienza;
- nel caso in cui il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal Dirigente sarà quest'ultimo ad avviare il procedimento sostitutivo, in quanto organo gerarchicamente superiore competente per materia; solo in caso di inerzia da parte del Dirigente, il Segretario Generale procederà in sua sostituzione;

ATTESA, quindi, la necessità di modificare il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, attraverso la previsione dell'art.12 bis, che è del seguente tenore:

ART. 12 BIS

Attribuzione potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento

1. Nel caso in cui il Segretario Generale abbia contezza di un'inerzia o un ritardo da parte del Dirigente, nell'adozione degli atti rientranti nella sua esclusiva competenza, diffida lo stesso, fissando un termine perentorio entro il quale provvedere.
2. Qualora l'inerzia o il ritardo permangano, l'atto è adottato dal Segretario Generale, il quale informa contestualmente il Sindaco, l'Assessore di riferimento e l'Organismo Indipendente di Valutazione.
3. Nel caso in cui la responsabilità della conclusione del procedimento sia in capo ad un soggetto diverso dal Dirigente competente per Area, sarà quest'ultimo ad avviare il procedimento sostitutivo e, in caso di ulteriore inerzia, il Segretario Generale procederà in sostituzione del Dirigente inadempiente.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, verrà valutata l'attivazione, a carico del Responsabile inadempiente, del procedimento di contestazione dei relativi addebiti, ad ogni effetto di legge, di regolamento, di contratto collettivo e di contratto individuale di lavoro.

RICHIAMATO, altresì, il capo VII del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi", come sopra approvato, che disciplina le procedure di mobilità;

DATO ATTO che la richiamata disciplina regolamentare è divenuta inadeguata, tenuto conto del modificato contesto normativo in materia di riduzione della spesa di personale e conseguentemente delle disposizioni sulle assunzioni nella pubblica amministrazione, e necessita di una completa revisione, considerato che, all'origine, il ricorso alla mobilità esterna costituiva una scelta discrezionale dell'Ente, alternativa alle procedure concorsuali e, in quanto tale, utilizzata in misura nettamente inferiore rispetto alle altre forme di reclutamento;

DATO ATTO che tale disciplina ha limitato le possibilità di scelta dell'Ente in relazione ai requisiti soggettivi ulteriori, rispetto a quelli previsti per legge, in capo agli aspiranti alla mobilità (titolo di studio ovvero un periodo di esperienza in relazione al profilo professionale da ricoprirsi);

RITENUTO rinviare a successivo provvedimento in ordine alla ridefinizione completa delle procedure di cui al citato Capo VII del richiamato Regolamento, con particolare riferimento ai requisiti di accesso ai vari profili professionali nonché ai criteri di valutazione dei titoli;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 164 del 15/5/2013, con la quale è stata prevista la copertura del posto di "Dirigente" dell'Area "Servizi Integrati alla persona" mediante concorso pubblico, previo esperimento delle procedure di mobilità di cui agli art. 30 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001;

DATO ATTO:

- Che all'Area suddetta sono attribuite le funzioni di programmazione e coordinamento degli interventi comunali nell'ambito sociale, di sostegno abitativo, educativo e delle politiche giovanili e culturali, con particolare riferimento alle attività di:
 - Sostegno e tutela di famiglie, minori, adulti e anziani in situazioni di disagio e/o
 - Servizi socio-educativi individuali o di gruppo (a domicilio, a scuola o in altre sedi) a minori frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, in presenza o a rischio di disagio psico-sociale o familiare, e/o con handicap e ad adolescenti e giovani adulti portatori di handicap
 - Integrazione socio-sanitaria con l'ASL per la salute mentale, le tossicodipendenze e la disabilità e gli altri aspetti socio-sanitari delegati
 - Assistenza domiciliare
 - Affidamento familiare volontario e coattivo e inserimento in comunità di minori
 - Organizzazione e gestione delle attività all'interno di varie strutture: asilo nido comunale, centro diurno per anziani autosufficienti e non autosufficienti, ludoteca, centro di aggregazione giovanile, centri estivi;
 - Politiche per la casa: promozione e gestione dell'edilizia residenziale pubblica (convenzionata, sovvenzionata, agevolata), gestione dell'assegnazione degli alloggi non ERP;
- Che le politiche intraprese nel tempo dal Comune di Santa Margherita Ligure hanno delineato un'architettura di interventi permanenti in campo sociale contraddistinta da elevati livelli di complessità, ampiezza e multidisciplinarietà, aspetti a cui vanno ad aggiungersi la peculiarità e la delicatezza insita ex se nelle materie dei servizi sociali;
- Che per le motivazioni sopra esposte l'Amministrazione reputa necessario coprire il posto in questione con una persona in possesso, oltre ai requisiti di legge, di un'esperienza nel settore dei servizi sociali;

PRESO ATTO, inoltre:

- Che, per quanto riguarda il settore sociale, l'esigenza di prevedere un'esperienza professionale specifica è stata espressa in precedenza da questa Amministrazione con deliberazione G.C. n. 39 del 22/02/2000, attraverso la previsione di due anni di esperienza

- lavorativa per l'accesso dall'esterno ai profili professionali di "Pedagogista" e di "Educatore" presso i Servizi Sociali;
- Della qualificazione, sia a livello normativo statale che interpretativo da parte della Corte dei Conti, dei servizi educativi (asili nido e scuole materne) alla stregua di servizi "fondamentali"
 - delle caratteristiche dei servizi sociali (garanzia di continuità dei servizi, rispetto di rigidi rapporti tra bambini ed educatori, specifiche professionalità non reperibili in altri dipendenti comunali) che giustificano, secondo le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, alcune deroghe ai disposti normativi in materia di contenimento della spesa di personale e di assunzioni.

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere alcuni pareri circa la possibilità di inserire il requisito dell'esperienza professionale nel settore sociale nel bando di mobilità da emanarsi per la copertura del posto di cui trattasi, in assenza di previsione regolamentare;

PRESO ATTO:

- del parere rilasciato in data 18 giugno 2013 dal Dr. Arturo Bianco del Gruppo FORMEL, nei termini seguenti:

"A parere di chi scrive è possibile inserire il requisito della esperienza biennale nel settore sociale in un bando di mobilità volontaria solamente a condizione che vi sia una specifica previsione nel regolamento dell'ente. Ovviamente nulla impedisce che questo requisito, ove non contraddica previsioni regolamentari dell'ente, possa essere inserito tra i criteri per la valutazione del punteggio ai fini della determinazione della graduatoria e della eventuale soglia minima di punteggio da conseguire per la mobilità volontaria"

- del parere rilasciato in data 11/7/2013 da Maggioli S.p.A., del seguente tenore:

"Riteniamo che i requisiti per l'accesso agli impieghi debbano essere dettagliati nelle norme regolamentari sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o, in subordine, in atti organizzativi a valenza generale approvati dalla Giunta comunale e non possano essere disciplinati a livello di singolo bando, in assenza di qualsivoglia norma regolamentare che lo autorizzi. L'inserimento di requisiti che debbano possedere i partecipanti alle procedure selettive deve, ovviamente, essere finalizzato al miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico dell'ente a selezionare il miglior candidato possibile per la posizione da ricoprire. Questo però non si deve trasformare in un eccessivo restringimento della platea dei possibili partecipanti. Fissati questi due principi, a parere dello scrivente servizio, il bando di mobilità non può contenere requisiti più restrittivi rispetto a quelli che sarebbero contenuti in un successivo bando di concorso per la medesima posizione. Del resto, come attestato anche nel quesito, l'Ente non ha mai richiesto nelle procedure di mobilità requisiti di esperienza specifica. Si consiglia pertanto di procedere all'adeguamento delle disposizioni regolamentari prima dell'emanazione del bando di mobilità. In assenza della previsione regolamentare è da ritenersi che l'esperienza specifica possa essere introdotto come criterio di valutazione delle domande pervenute e non come requisito di partecipazione."

RAVVISATA, pertanto, la necessità, nelle more di una revisione completa del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed, in particolare, della disciplina della mobilità, per le motivazioni meglio sopra evidenziate, di prevedere, per l'accesso alla procedura di mobilità per il posto di Dirigente dei "Servizi Integrati alla Persona", oltre ai requisiti di legge, il possesso di due anni di esperienza specifica nel settore sociale;

RITENUTO, pertanto, integrare l'art. 66 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi con il seguente comma:

“1 bis – Per l’accesso alla procedura di mobilità per la copertura del posto di “Dirigente dei Servizi Integrati alla Persona” è necessario il possesso, oltre ai requisiti di legge, di un’esperienza lavorativa di due anni nel profilo professionale di “Dirigente” presso i servizi sociali di una Pubblica Amministrazione;

RILEVATO, inoltre, che la disciplina sulla Commissione Esaminatrice deputata all’esame delle domande e dei candidati aspiranti alla mobilità esterna di cui all’art. 67 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, non prende in considerazione l’ipotesi di mobilità di figure dirigenziali e che, pertanto, occorre stabilire la composizione della stessa;

RITENUTO integrare quindi tale disciplina ricalcando le disposizioni regolamentari previste per i concorsi pubblici, come meglio sotto evidenziato:

All’Art. 67 del citato regolamento è aggiunto il seguente comma “ 3. Ove il posto messo a concorso riguardi un profilo dirigenziale, la Commissione esaminatrice è ugualmente nominata dal Dirigente competente in materia di personale, ed è così composta:

- Segretario Generale, ovvero da altro dirigente pubblico, in caso di sua assenza o legittimo impedimento - Presidente
- Dirigente pubblico – Esperto nelle materie oggetto del concorso
- Dirigente pubblico – Esperto nelle materie oggetto del concorso
- Un dipendente dell’Ente, con funzioni di segretario, scelto dal Presidente, di Categoria non inferiore alla C

DATO ATTO che dall’adozione del presente provvedimento non scaturiscono obbligazioni, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, per cui lo stesso non necessita di parere di regolarità contabile;

DATO ATTO che del presente provvedimento verrà data informazione successiva alle OO.SS.

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. in particolare l’art. 3;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del comparto Regioni – Autonomie Locali
- lo Statuto Comunale;
- la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n° 4/12 del 10/5/2012;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nella competenza di quest’organo ai sensi dell’art. 48 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) Di modificare, per i motivi ed ai fini espressi nella premessa-narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi nei termini seguenti:

Al capo II – “Soggetti”, è aggiunto l’Art. 12 bis:

“Attribuzione potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento”

1. Nel caso in cui il Segretario Generale abbia contezza di un’inerzia o un ritardo, da parte del Dirigente, nell’adozione degli atti rientranti nella sua esclusiva competenza, diffida lo stesso, fissando un termine perentorio entro il quale provvedere.

2. Qualora l'inerzia o il ritardo permangano, l'atto è adottato dal Segretario Generale, il quale informa contestualmente il Sindaco, l'Assessore di riferimento e l'Organismo Indipendente di Valutazione.
3. Nel caso in cui la responsabilità della conclusione del procedimento sia in capo ad un soggetto diverso dal Dirigente competente per Area, sarà quest'ultimo ad avviare il procedimento sostitutivo e, in caso di ulteriore inerzia, il Segretario Generale procederà in sostituzione del Dirigente inadempiente.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, verrà valutata l'attivazione, a carico del Responsabile inadempiente, del procedimento di contestazione dei relativi addebiti, ad ogni effetto di legge, di regolamento, di contratto collettivo e di contratto individuale di lavoro.

Al Capo VII – “La mobilità”, ed in particolare:

- All'art. 66 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, è aggiunto il seguente comma:

“1 bis – Per l'accesso alla procedura di mobilità per la copertura del posto di “Dirigente dei Servizi Integrati alla Persona” è necessario il possesso, oltre ai requisiti di legge, di un'esperienza lavorativa di due anni nel profilo professionale di “Dirigente” presso i servizi sociali di una Pubblica Amministrazione.”

- All'Art. 67 è aggiunto il seguente comma “:

“ 3. Ove il posto messo a concorso riguardi un profilo dirigenziale, la Commissione esaminatrice è ugualmente nominata dal Dirigente competente in materia di personale, ed è così composta:

- Segretario Generale, ovvero da altro dirigente pubblico, in caso di sua assenza o legittimo impedimento - Presidente
- Dirigente pubblico – Esperto nelle materie oggetto del concorso
- Dirigente pubblico – Esperto nelle materie oggetto del concorso
- Un dipendente dell'Ente, con funzioni di segretario, scelto dal Presidente, di Categoria non inferiore alla C”


- 2) di fornire adeguata pubblicità ai contenuti della disposizione regolamentare introdotta con il presente provvedimento mediante informazioni sul sito web istituzionale di questo Comune;
- 3) di dare informazione successiva alle OO.SS. dell'adozione del presente provvedimento;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta aspetti contabili;

PARERI

Il Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 317 in data 02/08/2013 dell' Servizio Organizzazione e Personale che precede, ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere **FAVOREVOLE**

Alla presente sono uniti n. 6 intercalari e n. - allegati per complessive n. 8 facciate utili.

Data 2/8/2013


Il Segretario Generale

(Dr. Marco MORDACCI)

Il Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere **FAVOREVOLE/CONTRARIO**

La proposta non assume rilevanza ai fini dell' espressione del parere di regolarità contabile.

Data **05 AGO 2013**

Il Dirigente Responsabile



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Certificato di pubblicazione

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'albo pretorio in data **13 AGO, 2013**
e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs.267/2000;
- E' stata comunicata con lettera in data **13 AGO, 2013**
ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267/2000.

Li, **13 AGO, 2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Divenuta esecutiva il _____ dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
